

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Nuove disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori. Sistema proporzionale con misure in favore dei gruppi di liste e introduzione dell'elezione per appello nominale del Governo regionale. Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3, 7 agosto 2007, n. 21 e 7 agosto 2007, n. 20.

RELAZIONE

Sostiene Aristotele che *"anche quando le leggi sono scritte, non dovrebbero mai rimanere immutate."* Tuttavia ad oggi "La" riforma, una riforma della vigente legge regionale per il rinnovo del Consiglio Valle all'orizzonte non si vede, a fronte di altrettanti testi di legge già depositati all'attenzione della I Commissione da vari gruppi consiliari. L'obiettivo di questa proposta di legge non è certo quello di avere l'ambizione di costituire "La" riforma della vigente legge elettorale, bensì tentare di sbloccare una *empasse* alla quale sembra ormai condannata la corrente legislatura.

Alcuni contenuti della proposta non rappresentano certo elementi di novità rispetto a quanto si può già trovare in altri testi di legge agli atti del Consiglio Valle, così come altri invece si pongono nel mezzo di altre proposte. In tal senso, il presente testo di legge si compone di n. 3 capi e n. 17 articoli così come di seguito in sintesi rappresentati.

Il CAPO I contiene modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

L'articolo 1 introduce la facoltà per l'elettore di attribuire fino a quattro preferenze nella scelta dei candidati della medesima lista.

L'articolo 2 modifica l'età minima di eleggibilità alla carica di consigliere portandola al 18° anno di età.

L'articolo 3 introduce l'obbligo di definire nel programma elettorale, a pena di esclusione, i criteri che la lista o il gruppo di liste considera rilevanti al fine della scelta del Presidente della Regione dopo lo svolgimento delle elezioni.

L'articolo 4 modifica parzialmente l'articolo 9 della legge regionale 3/1993 in coordinamento con le previsioni stabilite dai due articoli precedenti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 17 della legge regionale 3/1993 in coordinamento con le previsioni stabilite all'articolo 1.

Gli **articoli 6, 7, 8 e 9** modificano rispettivamente gli articoli 34, 35, 40 e 41 della legge regionale 3/1993 in coordinamento con le previsioni stabilite all'articolo 1. In particolare, con riferimento alle modifiche previste all'articolo 34 della già richiamata legge regionale, si propone l'introduzione del principio per cui nel caso di espressione di quattro preferenze, almeno una di queste deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

L'articolo 10 modifica l'articolo 50 della legge regionale 3/1993 disciplinante le modalità di determinazione del numero di seggi da attribuire, fatti salvi la circoscrizione unica regionale e il metodo del quoziente e dei più alti resti. In particolare, con l'intento di favorire la semplificazione del quadro rappresentativo post elettorale la soglia di sbarramento viene modificata e fissata direttamente al 4,5% dei voti validi per ciascuna lista. Al contempo la proposta introduce alcune disposizioni di favore per i gruppi di liste. Nello specifico, la cifra elettorale di gruppo viene calcolata sommando le cifre regionali di tutte le liste che ne fanno

parte, comprese quelle che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento. Accedono dunque al riparto dei seggi solo quei gruppi di liste che abbiano ottenuto almeno il 9% dei voti validi e comprendano almeno una lista che abbia raggiunto il 4,5% dei voti validi. In tal senso, le liste del gruppo che non abbiano raggiunto quest'ultima soglia non partecipano al riparto dei seggi, ma consentono comunque al gruppo corrispondente di aumentare la propria assegnazione di seggi. Questo con la finalità di non disperdere del tutto gli sforzi elettorali compiuti dalle liste minori purché esse abbiano previamente scelto di entrare a far parte di una coalizione.

Il **CAPO II** contiene modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 21.

L'**articolo 11** introduce come modalità di elezione del Presidente della Regione quella mediante appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

L'**articolo 12** introduce come modalità di elezione degli Assessori quella mediante appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Il **CAPO III** contiene modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 20.

Gli **articoli 13, 14 e 15** introducono modifiche volte a razionalizzare le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Il **CAPO IV** contiene le disposizioni finali, prevedendo all'**articolo 16** le modalità di adeguamento delle schede elettorali ed all'**articolo 17** la decorrenza di applicazione della legge.

Trattandosi di proposta di legge rientrante tra le materie di cui all'articolo 15, secondo comma, dello Statuto, essa potrà essere sottoposta a eventuale referendum confermativo ai sensi della legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 (Disciplina del referendum previsto dall'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale).

TESTO DI LEGGE

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.3)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire fino a quattro preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge."

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 3/1993)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/1993, le parole "che hanno compiuto o compiono il 21° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno compiuto o compiono il 18° anno di età".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 4bis della l.r. 3/1993)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4bis della l.r. 3/1993, è aggiunto il seguente:

"2bis. Nel programma elettorale sono indicati, a pena di esclusione, i criteri che la lista o il gruppo di liste considera rilevanti al fine della scelta del Presidente della Regione dopo lo svolgimento delle elezioni."

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 4bis della l.r. 3/1993, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2ter. Il programma elettorale impegna la responsabilità politica dei sottoscrittori."

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 3/1993)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 è aggiunta la seguente:

"cbis) esclude le liste e i gruppi di liste che abbiano ommesso di presentare il programma elettorale di cui all'articolo 4bis ovvero ne abbiano presentato uno privo dell'indicazione dei criteri di cui all'articolo 4bis, comma 2bis."

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993, le parole "che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 3/1993)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"3. Accanto a ogni singolo contrassegno sono tracciate quattro linee orizzontali per consentire all'elettore di esprimere le preferenze per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni."

Art.6

(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 34 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 34

(Voti di lista ed espressione delle preferenze)

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero di candidati della lista da lui votata non superiore a quattro. Nel caso di espressione di quattro preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e

cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente al candidato che si intende votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto le preferenze per candidati appartenenti alla stessa lista, s'intende che abbia votato la lista cui appartengono i preferiti.
6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto le proprie preferenze per un candidato o per candidati appartenenti ad una stessa lista, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i preferiti.
7. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto alle quattro previste dal comma 2 sono nulle.
8. Sono vietati altri segni o indicazioni."

Art.7

(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 35 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 35

(Ulteriori modalità per l'indicazione delle preferenze)

1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito. Tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.
2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli

effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma 2.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata."

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 40 della l.r. 3/1993)

1. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 3/1993, le parole " il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e l'eventuale preferenza espressa " sono sostituite dalle seguenti: " il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse ".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 41 della l.r. 3/1993)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"2. È considerato valido, intendendosi votata la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una o più preferenze per candidati appartenenti alla medesima lista."

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 3/1993)

1. L'articolo 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

(Determinazione del numero di seggi da attribuire)

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nei singoli Uffici di scrutinio;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma di tutte le cifre elettorali delle liste facenti parte del gruppo, ivi comprese quelle che non hanno raggiunto la soglia di cui alla lettera c);

c) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente, fatto salvo quanto previsto alla lettera d);

d) individua i gruppi di liste che hanno presentato un programma elettorale comune e che abbiano conseguito almeno il 9 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista che abbia conseguito il 4,5 per cento dei voti validi espressi.

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste e i gruppi di liste che hanno raggiunto le soglie minime di cui al comma 1, lettere c) e d), in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine:

a) divide la somma dei voti validi di tutte le liste e i gruppi di liste per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte decimale del quoziente;

b) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste per il quoziente elettorale regionale di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o gruppo di liste;

c) assegna i seggi ancora da attribuire alle liste o ai gruppi per i quali la divisione di cui alla lettera b) ha dati i maggiori resti. In caso di parità tra i resti, assegna i seggi alle liste o ai gruppi di liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. In caso di parità tra cifre elettorali regionali, procede a sorteggio.

3. Ultimate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale procede eventualmente al riparto

dei seggi fra le liste dei gruppi di cui al comma 1, lettera d), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tal fine:

- a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1, lettera c) per il numero dei seggi spettanti al gruppo medesimo ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte decimale del quoziente;
- b) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista del gruppo che abbia raggiunto la soglia di cui al comma 1, lettera c), per il quoziente elettorale regionale di gruppo di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista del gruppo;
- c) assegna i seggi ancora da attribuire alle liste del gruppo per le quali la divisione di cui alla lettera b) ha dato i maggiori resti. In caso di parità tra i resti, assegna i seggi alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. In caso di parità tra cifre elettorali regionali, procede a sorteggio."

CAPO II

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 21

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2007, n.21)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 21/2007 è sostituito dal seguente:

"3. L'elezione del Presidente della Regione si effettua per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati."

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2007, n.21)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007 è sostituito dal seguente:

"3. L'elezione degli Assessori si effettua per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati."

CAPO III

Razionalizzazione delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 20.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 20/2007)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:
 - a) i membri del Governo della Repubblica, i viceministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo nella Regione;
 - b) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato;
 - c) i membri della Commissione dell'Unione europea e tutti coloro che abbiano impiego da governi esteri;
 - d) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché i giudici di pace, che esercitano la giurisdizione nel territorio della Regione;
 - e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate la circoscrizione del cui comando

- territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
- f) il questore e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
 - g) il presidente e il commissario di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
 - h) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dallo Stato operanti sul territorio regionale;
 - i) il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta;
 - j) il Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.);
 - k) il Presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;
 - l) il Segretario generale della Regione, i dirigenti regionali con incarico di primo livello e i segretari particolari;
 - m) il Difensore civico;
 - n) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
 - o) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - p) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;
 - q) il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga

- rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta;
- r) il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
 - s) gli editori e i direttori di testate giornalistiche, escluse quelle politiche e sindacali, e radiotelesive le quali abbiano percepito contributi regionali o abbiano convenzioni in essere con la Regione nei dodici mesi che precedono la scadenza naturale della legislatura.

2. Non sono altresì eleggibili:

- a) il sindaco e il vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione ecclesiastica e cura di anime nella Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- c) i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera m);
- d) i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione, nonché i dirigenti dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- e) i dipendenti che ricoprono incarichi, anche vicari, di direzione di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
- f) i componenti del Co.Re.Com.;
- g) i componenti della Giunta e del Consiglio della Chambre;
- h) il dirigente dell'area sanitaria dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta e dirigente sanitario di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL stessa;
- i) i dirigenti degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- j) i dirigenti delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e i dirigenti delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 20/2007)

1. L'articolo 5 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le seguenti cariche, qualifiche, posizioni ed uffici:
 - a) membro di una delle Camere;
 - b) membro di un altro Consiglio regionale o di Consiglio provinciale;
 - c) membro del Parlamento europeo;
 - d) giudice della Corte costituzionale;
 - e) membro del Consiglio superiore della magistratura ovvero del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ovvero del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
 - f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
 - g) presidente o assessore di altra Regione o Provincia autonoma;
 - h) presidente di Provincia;
 - i) sindaco o vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
 - j) presidente, componenti dell'Assemblea e del Comitato esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali;
 - k) assessore e consigliere di un Comune della Regione con popolazione superiore a 1.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
 - l) dipendente del comparto unico regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale;
 - m) docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione;
 - n) amministratore, comunque denominato, delle scuole paritarie presenti nel territorio della Regione;

- o) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- p) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- q) presidente delle Associazioni Pro Loco della Valle d'Aosta;
- r) presidente della Consulta regionale per la condizione femminile della Valle d'Aosta;
- s) i soggetti nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle
- t) società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, negli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile di consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 250.000 euro, ed in istituti di credito;
- u) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito;
- v) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;
- w) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;
- x) i titolari di incarichi conferiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a

manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), nonché i titolari di incarichi per assistenza fiscale, legale e patrocinio;
y) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.”.

Art. 15

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 20/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 comportano la nullità dell'elezione. Le stesse cause, se sopravvengono all'elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale se non sono rimosse nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi 5 e 6.”

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 16

(Adeguamento delle schede elettorali)

1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i modelli di schede elettorali vigenti alle disposizioni di cui al capo I della presente legge.

Art. 17

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
